COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIAGGI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2493) 263

PRESIDENTE 263, 264, 265

BORRA, *Relatore* 263, 265

GRAMEGNA 265

POCHETTI 264

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . 264, 265

SULOTTO 264, 265

Votazione segreta:

PRESIDENTE 265

La seduta comincia alle 10.

MANCINI VINCENZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Borra ha facoltà di svolgere la relazione.

BORRA, *Relatore*. Con il disegno di legge in discussione, si vuole stabilire il miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, elevando a sei mesi il periodo, dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, entro il quale sussiste il diritto alle prestazioni ospedaliere.

Non è del tutto chiaro, forse, se insieme con i lavoratori siano assistiti anche i loro familiari. Però, ritenendo che, per quanto riguarda il periodo di due mesi, sono assistiti anche i familiari, altrettanto dovrebbe essere per quel che riguarda il periodo di sei mesi. È opportuno, però, averne conferma dal Governo.

Per il resto mi sembra che il disegno di legge sia pienamente giustificato, perché, se è prevista l'assistenza ospedaliera per sei mesi ai lavoratori in servizio, ritengo che anche i lavoratori disoccupati debbano avere questo diritto.

Quanto alla spesa, è previsto, per i primi due anni, un contributo di sedici miliardi di lire che dovrebbe essere a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione dell'INPS. Per gli anni successivi, il contributo sarà determinato mediante decreto del ministro del lavoro.

Concludo rilevando l'opportunità di accogliere favorevolmente questo disegno di legge per le considerazioni umane e sociali che ne hanno ispirato la presentazione e per il fatto che esso trova copertura finanziaria da parte di una gestione attiva nell'ambito della generale gestione dell'INPS.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

POCHETTI. Noi comunisti siamo d'accordo sul contenuto di questo disegno di legge, cioè sul miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati ed ai lavoratori sospesi dall'attività, però vorremmo fare una osservazione generale per quel che concerne il finanziamento di questo provvedimento. Ancora una volta si fa ricorso al passaggio di fondi dall'INPS alle casse malattia, in questo caso all'INAM. In tal senso io credo si possa parlare, per questi ultimi tempi, di vero e proprio saccheggio dei fondi dell'INPS. Già in sede di dibattito sul « decretone » abbiamo espresso il nostro parere contrario a tale modo di procedere. Nei giorni scorsi, si è avuta una presa di posizione delle tre confederazioni dei lavoratori, le quali hanno appunto stigmatizzato questo modo di comportarsi da parte delle autorità di Governo, che sempre più frequentemente attingono ai fondi della previdenza sociale. Nel caso specifico, si attinge alla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, che, nel 1969, ha avuto un avanzo di cinquantadue miliardi e che, si prevede – ma ormai mi pare che si possa considerarlo consuntivo piuttosto che un preventivo – avrà nel 1970 un avanzo di novantuno miliardi e, nel 1971, addirittura un avanzo di centoventidue miliardi di lire.

Noi sappiamo che, mediante questo modo di procedere, si è finito con l'attingere, per ciò che concerne il « decretone », anche a fondi come quello della Cassa unica assegni familiari, che aveva un disavanzo; e che mentre si è previsto di ripianare il disavanzo delle mutue non si è previsto di ripianare il disavanzo della Cassa unica assegni familiari, che invece potrebbe essere coperto con la restituzione, da parte della gestione delle assicurazioni contro la disoccupazione, degli assegni familiari che vengono erogati ai lavoratori disoccupati o sospesi.

Inoltre, debbo far rilevare che, per quanto riguarda i titolari del diritto, ho il dubbio che la formulazione del testo del disegno di legge prospettata dal relatore non sia molto corretta, perché, se ben ricordo, la legge istitutiva dell'assistenza ospedaliera estendeva il diritto ai familiari dei lavoratori disoccupati o sospesi, mentre qui si accenna soltanto ai lavoratori disoccupati o sospesi. Si corre, dunque, il rischio di non estendere ai familiari dei lavoratori l'assistenza ospedaliera elevata a sei mesi. Se così fosse, bisognerebbe modificare il testo, tenendo presente che, entrando la legge in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*, avremmo probabilmente la possibilità di rimandare al Senato il disegno di legge modificato e di farlo approvare in sede legislativa senza perdere molto tempo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per la questione dello spostamento dei fondi, sollevata dall'onorevole Pochetti, posso affermare che il problema non è di spostamento contabile da un fondo ad un altro, ma è molto più vasto. Nel momento in cui lo affronteremo dovremo, però, anche dire in che modo risolveremo altre analoghe questioni, che ora sono sul tappeto. Comunque, il problema globale sarà discussa in sede pertinente.

Circa la questione specifica della estensione dell'assistenza ospedaliera ai familiari dei lavoratori disoccupati o sospesi, debbo precisare che, anche in relazione al fatto che il contratto collettivo da cui il Governo ha preso le mosse citava anche i familiari dei lavoratori, l'estensione deve ritenersi meccanica. Il beneficio viene esteso sicuramente anche ai familiari dei lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro.

SULOTTO. Siamo certi che non vi saranno interpretazioni diverse che potranno impedire l'estensione ai familiari ?

RAMPA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La Commissione è libera di rinviare il testo modificato al Senato. Per altro, posso affermare che il Ministero del lavoro darà all'istituto interessato disposizioni adeguate.

SULOTTO. Prendo atto che il rappresentante del Governo ha dichiarato che il Ministero del lavoro impartirà disposizioni affinché l'interpretazione sia quella da noi accettata.

BORRA, *Relatore*. Ribadisco anch'io l'esigenza che il diritto sia esteso ai familiari dei lavoratori disoccupati o sospesi.

GRAMEGNA. Noi siamo favorevoli a questo provvedimento, pur con la riserva avanzata dal collega Pochetti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, obbligatoriamente iscritti per l'assistenza sanitaria all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, il periodo di due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro entro il quale sussiste il diritto alle prestazioni ospedaliere è elevato a sei mesi.

Per il primo biennio, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano faranno fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge mediante un contributo straordinario complessivo di lire 16.000 milioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale – gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione –

Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione – in rate trimestrali anticipate.

Per quanto concerne la quota parte delle rate predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.

Per gli anni successivi la misura del contributo a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale – gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione – sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle risultanze di apposita evidenza contabile che dovrà far parte integrante del rendiconto delle gestioni interessate dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi » (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (2493):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Allocca, Anselmi Tina, Azimonti, Biaggi, Bianchi Fortunato, Bianchi Gerardo, Boffardi Ines, Borra, Bruni, Camba, Caponi, Corti, di Marino, Gitti, Gramegna, Lobianco, Mancini Vincenzo, Monti, Nucci, Pajetta Giuliano, Pavone, Pellizzari, Piccinelli, Pisicchio, Pochetti, Rossinovich, Sacchi, Sgarbi Bompani Luciana, Sulotto, Tambroni, Tognoni.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO